

**STATUTO
DELLA
CONFRATERNITA DEL PURGATORIO
DI LAUREANA CILENTO (SA)**

\

Art. 1. Natura

La Confraternita del **Purgatorio**, quale associazione pubblica di fedeli della Parrocchia S. Maria del Paradiso, di Laureana Cilento (SA), con sede in Via Aversana, 2, è operante sin dal secolo XVII ed è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con fini di culto con Regio Decreto in data 28.01.1932 (SA – 263 – FG) ed è iscritta nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Salerno.

Art. 2. scopo

La Confraternita ha come fine principale la santificazione dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico e la promozione delle opere di carità fraterna. Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

- a) vivere come aggregazione ecclesiale favorendo l'unione fraterna e aiutando i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica;
- b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo religioso, con particolare approfondimento e trasmissione della catechesi riguardante i novissimi (o realtà escatologiche);
- c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nel Triduo Pasquale e nelle feste tradizionali;

- d) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano
- e) svolgere eventualmente attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la S. Sede.

Art. 3 - L'ammissione

Possono far parte della Confraternita le persone di buona condotta, (nell'osservanza, tra l'altro, dei requisiti del can. 316) che appartengono alla comunità parrocchiale e condividono gli scopi della Confraternita. Le domande di adesione vanno dirette in forma scritta al Direttore, che valuta i requisiti e accetta o rifiuta l'iscrizione. Richieste di appartenenti ad altra parrocchia, specialmente se limitrofa e non avente tale genere di associazione, potranno essere benevolmente accolte dal Direttore, eventualmente sentito il parroco del richiedente.

Il nuovo iscritto assumerà la qualifica di Confratello o di Consorella e in ogni caso è tenuto a versare la quota di iscrizione e un contributo annuale di rinnovo. L'iscrizione avverrà con la consegna dello Statuto nel contesto di un momento di preghiera, alla presenza degli associati e della comunità parrocchiale.

Qualora un Confratello o una Consorella volesse rinunciare a far parte della Confraternita è tenuto a comunicare la sua decisione per iscritto al Direttore. Nel caso di effettiva uscita dalla Confraternita, per qualsiasi causa, non si acquisisce alcun diritto al rimborso delle quote versate e delle spese eventualmente sostenute a favore della Confraternita.

Il venir meno dei requisiti stabiliti per l'appartenenza alla Confraternita potrà essere valutato dal Direttore per stabilire la perdita della qualifica di membro della Confraternita.

Art. 4 - Le cariche della Confraternita

Nell'ambito della Confraternita sono previste le seguenti cariche statutarie:

il Direttore o Assistente ecclesiastico

il Priore/Priora

il Vice Priore/Priora

il Cancelliere o Segretario

il Tesoriere o cassiere

il Maestro/a del canto

il Maestro/a del Coro

il Crocifero

il Cerimoniere

Ad eccezione del Direttore e dell'Assistente ecclesiastico tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate consecutivamente soltanto una volta. Eventuali deroghe sulla durata degli incarichi potranno essere richieste dal Direttore all'Ordinario diocesano. Per poter essere eletti bisogna aver compiuto il diciottesimo anno di età, essere membri della confraternita da almeno tre anni e in regola con gli adempimenti statutari.

Art. 5 – Il Direttore e l'Assistente ecclesiastico

La Confraternita ha come Direttore il Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Maria del Paradiso in Laureana Cilento (SA). Egli accoglie le domande di adesione e coopera con le altre cariche della Confraternita a tracciare le linee direttive e a coordinare le attività. I compiti di direzione spirituale propri dell'Assistente ecclesiastico possono essere ordinariamente assunti dal Direttore stesso che ha però facoltà, se lo ritiene opportuno, di indicare un altro sacerdote a cui affidare tale

incarico. In tal caso il Direttore comunicherà il nominativo del sacerdote all'Ordinario diocesano, che conferirà l'ufficio a tempo indeterminato (can. 317§ 1).

Art. 6 – Il Priore/la Priora

In stretta collaborazione con il Direttore e nel rispetto dello Statuto dirige la Confraternita, provvede all'ordinaria amministrazione e ha il compito di controllare l'ordinato svolgimento delle riunioni e delle funzioni sacre, inoltre distribuisce gli incarichi per le celebrazioni e le altre attività alle quali i Confratelli e le Consorelle sono chiamati a partecipare. Il Priore viene eletto dall'Assemblea generale (Art. 14) e, ottenuta la conferma dell'Ordinario diocesano (can. 317 §§ 1 e 4), entra in carica ed ha la rappresentanza legale della Confraternita sia in ambito canonico che civile. Oltre ai requisiti presenti sopra, all'art. 4, si richiede che non ricopra cariche politiche o amministrative di carattere istituzionale.

Art. 7 – Il Vicepriore/priora

Assume le competenze del Priore/Priora in sua assenza e può essere incaricato da questi di svolgere qualche compito specifico nell'ambito della Confraternita. La carica è assunta da un Confratello o da una Consorella a seguito di elezione da parte dell'Assemblea generale (Art. 14). Oltre ai requisiti presenti sopra, all'art. 4, si richiede che non ricopra cariche politiche o amministrative di carattere istituzionale.

Art. 8 – Il Cancelliere o Segretario

Agisce in collaborazione con il Priore/Priora, lo aiuta nell'espletamento delle proprie mansioni e adempie i vari compiti

riguardanti la segreteria (redigere i verbali delle riunioni e le comunicazioni, tenere l'elenco dei Confratelli e delle Consorelle,...). La carica è assunta da un Confratello o da una Consorella, ordinariamente a seguito di elezione da parte dell'Assemblea generale (Art. 14).

L'Assemblea può decidere, per ogni singolo mandato, di conferire al Priore/Priora la facoltà di designare il Cancelliere e in tal caso è richiesto il consenso del Direttore sul nominativo proposto.

Art. 9 – Il Tesoriere o cassiere

Agisce in collaborazione con il Priore/Priora e con il Cancelliere ed ha il compito di tenere la contabilità della Confraternita dandone comunicazione annualmente, tramite il Direttore, all'Ordinario diocesano (can. 319). La carica è assunta da un Confratello o da una Consorella, ordinariamente a seguito di elezione da parte dell'Assemblea generale (Art. 14). L'Assemblea può decidere per ogni singolo mandato di conferire al Priore/Priora la facoltà di designare il Tesoriere e in tal caso è richiesto il consenso del Direttore sul nominativo proposto.

Art. 10 – Il Maestro del canto

È scelto tra i confratelli che abbiano competenza musicale e suo compito è di educare i confratelli al canto, in modo particolare al canto liturgico e ai canti della tradizione rituale del venerdì santo.

Art. 11 – Il Maestro di coro

Svolge il compito di voce-guida durante le funzioni cui sono riuniti i membri della Confraternita. La carica è assunta da un Confratello o da una Consorella, su designazione del Priore/Priora e con il consenso del Direttore sul nominativo proposto.

Art. 12 – Il crocifero

Porta la Croce in tutte le occasioni in cui la confraternita incede processionalmente e ne cura il decoro e la dignitosa custodia insieme a tutti gli altri labari o gonfaloni.

Art. 13 – Il cerimoniere

Cura l'ordinata disposizione della confraternita nella partecipazione alle celebrazioni liturgiche, alle processioni e ai cortei religiosi e nel compimento dei riti propri e nell'espletamento dei doveri di solidarietà religiosa e di formazione previsti nel presente statuto.

Art. 14 - L'Assemblea generale

L'Assemblea generale della Confraternita, composta da tutti i Confratelli e le Consorelle, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. È chiamata a verificare l'andamento della Confraternita, approvare la relazione del Priore e il rendiconto economico, esaminare e approvare le linee direttive proposte dal Consiglio; discutere e votare su quant'altro proposto all'ordine del giorno; stabilire l'ammontare delle quote associative, tenendo conto delle possibilità dei membri e delle esigenze e dei compiti della Confraternita. L'Assemblea è convocata dal Priore, di concerto con il Direttore, almeno una volta all'anno, prima dell'inizio della Quaresima ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggior parte dei Confratelli e delle Consorelle, nella successiva convocazioni quale sia il numero dei presenti. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei confratelli o dell'Ordinario diocesano. La convocazione deve

essere fatta a mezzo avviso con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato per lettera o per posta elettronica almeno dieci giorni prima.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Dopo il secondo scrutinio inefficace è eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità prevale il più anziano d'età. Le delibere sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15 - I doveri dei confratelli/consorelle

Il dovere fondamentale di tutti i Confratelli e di tutte le Consorelle è quello di vivere cristianamente, prestando il loro tempo in aiuto ai fratelli bisognosi e alle esigenze della Chiesa. Si ricordano tuttavia alcuni impegni specifici che chiedono di essere onorati con generosità e puntualità:

- partecipare, con l'abito proprio se richiesto dal Parroco, alle funzioni sacre e alle processioni solenni della Parrocchia;
- partecipare, indossando l'abito proprio, alle funzioni previste per le seguenti occasioni:
l'esposizione solenne annuale del SS. Sacramento; il Giovedì Santo; il Corpus Domini; la festa patronale; alla processione del 15 Agosto; alla messa al Cimitero il giorno 2 novembre; alle esequie di un Confratello/consorella;
- vivere in spirito di comunione e fraternità i rapporti con i Confratelli e le Consorelle;
- versare la quota di iscrizione e il contributo annuale;
- contribuire secondo le proprie possibilità alle spese che la Confraternita deve sostenere;

- partecipare, in caso di decesso di un Confratello o di una Consorella, alla recita del S. Rosario e alle esequie in onore del defunto/defunta;
- partecipare nel mese di novembre di ogni anno alla celebrazione della commemorazione di suffragio per tutti i Confratelli e le Consorelle defunti.

Art. 16 – Dotazioni e strumenti

La Confraternita si impegna a garantire ai Confratelli e alle Consorelle la possibilità di conoscere e di avere a disposizione i libri liturgici e altri libri di preghiera, anche per sostenere la meditazione personale nei momenti di riflessione quotidiana. L'abito dei Confratelli e delle Consorelle, seguendo i dettami della tradizione, è costituito da un camice di stoffa bianca che scende quasi ai talloni e raccolto ai fianchi da un cordone o cingolo con fiocchi di colore viola, annodato sul lato destro; da un cappuccio triangolare ugualmente bianco, con due fori all'altezza degli occhi nella banda anteriore che sollevata e ripiegata sulla testa farà risaltare il viso scoperto; da una mozzetta di colore viola ornata di fregi; da distintivi particolari applicati alla mozzetta del Priore e degli altri eventuali ufficiali, al fine di poterli facilmente individuare ed è benedetto dal Parroco durante il rito di ammissione alla Confraternita.

Nelle processioni ed in altre cerimonie religiose solenni la Confraternita potrà provvedere al maggior decoro del culto mediante l'uso di stendardi o altri apparati propri.

Art. 17 – Interpretazione e modifica dello Statuto

In caso di difficoltà di interpretazione delle norme del presente Statuto si farà riferimento all'Ordinario diocesano. Eventuali modifiche statutarie possono essere proposte con il voto

favorevole della maggioranza di tutti i membri della Confraternita e necessitano dell'approvazione vescovile (can. 314).

Art. 18 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del diritto canonico in materia.

Vallo della Lucania, 23.12.2012

Il Vescovo

+ **Ciro Miniero**

Il cancelliere vescovile

don Francesco Pecoraro

L.S.